



Milano, 28/07/06
Prot. n. 1198/2006/CT

Sentenza Consiglio di Stato 15 giugno 2006: per gli impianti di telefonia, illegittimo il provvedimento comunale che diffida dall'iniziare i lavori, se adottato fuori termine.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2001 del 15 giugno 2006 ha stabilito l'inefficacia di un provvedimento con cui un Comune aveva diffidato una società di telefonia dall'iniziare i lavori relativi all'installazione di un impianto per cellulari UMTS. Precedentemente il Tar aveva annullato il regolamento pianificatorio comunale per l'installazione di impianti di radiofrequenza a servizio della telefonia mobile nella parte in cui venivano escluse, senza giustificazione alcuna, parti del territorio comunale dalla possibilità di installazione degli impianti fissi di telefonia, oltre che dichiarato l'illegittimità del provvedimento di diffida, in quanto adottato dopo che era decorso il termine (di giorni novanta) per la formazione dell'assenso di cui al comma 9 dell'articolo 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003.

Come rilevato dai giudici, *“ai sensi del comma 9 dell'articolo 87 del Dlgs N. 259/2003, le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative agli impianti di cui alla legge medesima si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto”* (nel caso in esame l'istanza con allegato progetto era stata proposta il 16 luglio 2004, mentre l'atto di diffida è stato adottato il 26 novembre successivo e quindi quando era già decorso il termine indicato di novanta giorni).

In relazione alle censure relative ai poteri del Comune in merito alla regolamentazione dell'installazione degli impianti fissi di radiofrequenze, va rilevato che *“è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il principio secondo cui ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 2001, i Comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato non rientrando tale potere nell'ambito delle competenze comunali. Sicché, non è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (CdS Sezione IV, 3 giugno 2002, n. 3095)”*.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Consiglio di Stato, Sezione Sesta - Sentenza 15 giugno 2006, n. 3534

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

Decisione

sul ricorso in appello n. 8605/2005, proposto dal Comune di Meda rappresentato e difeso dagli Avv. Gennaro Terracciano, Luciano Quarta e Luigi Ferreri con domicilio eletto in Roma piazza di Spagna n. 35, presso lo studio del primo;

contro

H3G Spa rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Clarich con domicilio eletto in Roma piazza di Montecitorio n. 115;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sede di Milano, Sezione II n. 1106/2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della H3G Spa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi gli avvocati Ferreri, Terracciano e Clarich;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 1106/05, del 20 aprile/5 ottobre 2005, accoglieva il ricorso (n. 331/2005) proposto dalla H3G Spa contro il Comune di Meda ed annullava il provvedimento prot. 19931, del 26 novembre 2004, con cui il Comune aveva diffidato la società ricorrente dall'iniziare i lavori relativi all'installazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in via Consorziale dei Boschi 26/28 unitamente al regolamento comunale per l'installazione di impianti di radiofrequenza a servizio della telefonia mobile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37, del 18 luglio 2000, in una con gli atti preordinati e connessi ed in particolare col parere espresso dall'ufficio tecnico comunale area territorio del 16 settembre 2004 ed il parere espresso dalla commissione edilizia il 12 settembre 2004. Contro l'indicata sentenza il Comune di Meda ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo la riforma dell'impugnata decisione con il rigetto del ricorso proposto in primo grado; ed il ricorso, nella resistenza dell'impugnata società, è stato chiamato per l'udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Diritto

2. In data 16 luglio 2004, la società H3G presentava al Comune di Meda ed all'Arpa di Monza una denuncia di inizio di attività concernente l'installazione di un impianto per telefonia cellulare, di potenza inferiore a 20 Watt, in via Consorziale dei boschi. La richiesta faceva seguito ad una comunicazione fatta allo stesso Comune in data 16 aprile 2004 dalla H3G che anticipava l'intenzione di procedere all'installazione dell'antenna e chiedeva che l'area interessata fosse inserita tra quelle destinate agli impianti di telefonia. Nonostante, tuttavia, il parere favorevole dell'Arpa, il Comune, con provvedimento del 26 novembre 2004, diffidava la società dall'iniziare i lavori in quanto la localizzazione dell'impianto contrastava con il regolamento comunale delle antenne e con le previsioni urbanistiche del Comune.

3. Con l'impugnata decisione, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia- adito con ricorso proposto dalla H3G- decidendo ai sensi degli artt. 23 e 26 della legge n. 1034, del 6 dicembre 1971- ha annullato i provvedimenti del Comune relativi all'opposto diniego: in particolare, oltre all'atto puntuale di diffida dall'inizio dei lavori, i giudici di primo grado hanno annullato il regolamento pianificatorio comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37, del 18 luglio 2000 ed articolo 45 NTA) nella parte in cui escludevano senza giustificazione alcuna parti del territorio comunale dalla possibilità di installazione degli impianti fissi di telefonia. Secondo i giudici di primo grado, l'illegittimità del provvedimento di diffida scaturiva dal fatto che lo stesso era stato adottato dopo che era decorso il termine (di giorni novanta) per la formazione dell'assenso di cui al comma 9 dell'articolo 87 del Dlgs n. 259 del 2003; inoltre, i giudici di primo grado ritenevano che, in base alla normativa statale e regionale applicabile al catodi specie, al Comune non fosse consentito limitare l'installazione di impianti radiotrasmettenti per la tutela di interessi (in particolare, quello relativo alla salute) non di sua pertinenza.

4. Così circoscritti i termini del giudizio, l'appello del Comune- ad avviso del Collegio - appare infondato e come tale va respinto.

Ed invero, come rilevato dai giudici di primo grado, ai sensi del comma 9 dell'articolo 87 del Dlgs N. 259/2003, le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività relative agli impianti di cui alla legge medesima si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in esame, come rilevato precedentemente, l'istanza con allegato progetto era stata proposta il 16 luglio 2004, mentre l'atto di diffida è stato adottato il 26 novembre successivo e quindi quando era già decorso il termine indicato di novanta giorni. Né - ad avviso del Collegio - il termine poteva ritenersi interrotto - come pretende l'amministrazione appellante - per il fatto che l'amministrazione medesima aveva chiesto un'integrazione documentale; tale richiesta di integrazione, infatti - anche volerla ritenere pertinente e non meramente defatigatoria - è stata avanzata (in data 2 agosto 2004) quando era già decorso il termine di quindici giorni previsto dal comma 5 del già richiamato articolo 87 del Dlgs n. 259/2003. In ogni caso, anche a voler ritenere che dalla stessa fosse derivata una sospensione del termine complessivo per provvedere, ugualmente detto termine doveva considerarsi decorso alla data di adozione del provvedimento di diffida: agli 83 giorni intercorrenti dalla data (del 3 settembre 2004) in cui era stata adempiuta la richiesta istruttoria e quella (del 26 novembre 2004) di adozione del provvedimento andavano, infatti aggiunti i 16 giorni intercorrenti dalla data (del 16 luglio 2004) di proposizione dell'istanza e quella (del 2 agosto 2004) di comunicazione della richiesta di integrazione istruttoria; con la conseguenza che anche in tal caso il provvedimento di diffida in quanto emanato al 99° giorno dalla proposizione dell'istanza iniziale doveva considerarsi tardivo.

5. Quanto alle censure relative ai poteri del Comune in merito alla regolamentazione dell'installazione degli impianti fissi di radiofrequenze, va rilevato che è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il principio secondo cui ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 2001, i Comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato non rientrando tale potere nell'ambito delle competenze comunali. Sicché, non è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad es. il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc. non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (CdS Sezione IV, 3 giugno 2002, n. 3095). Le proposte doglianze sono quindi infondate.

6. Allo stesso modo sono infondate le doglianze dell'amministrazione ricorrente relative alla dedotta necessità per l'installazione dell'impianto in questione dell'assenso del proprietario dell'area e dell'asserita necessità di una specifica autorizzazione comunale a costruirlo. Quanto al primo dei punti indicati, va sottolineato che tra la documentazione da allegare alla Dia di cui al mod. B dell'allegato 13 del Dlgs n. 259/2003, richiamato dal relativo articolo 87 comma 3, non è compreso uno specifico assenso del proprietario dell'area; di modo che è sufficiente che il richiedente dimostri come è avvenuto nel caso di specie di avere comunque la disponibilità. Con riferimento, inoltre, alla seconda censura, va ribadito che per l'installazione di stazioni radio-base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, l'autorizzazione prescritta dall'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 1 ottobre 2003, n. 259) costituisce titolo abilitativo che assorbe quello richiesto dall'articolo 3, lett. c) del Testo unico delle disposizioni in materia edilizia (Dpr 6 giugno 2001, n. 380) per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune nonché l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, e consente di per sé la realizzazione di dette stazioni (CdS Sezione VI, 26 luglio 2005, n. 4000). Né - ad avviso del Collegio - ricorrono le condizioni per rimettere alla Corte Costituzionale la decisione relativa alla legittimità costituzionale dell'indicata normativa come dalla interpretata dalla giurisprudenza: la normativa medesima (su cui, peraltro, la Corte indicata ha già avuto occasione di pronunziarsi) non soppriime, infatti, il potere di governo e vigilanza sull'assetto del territorio demandato ai Comuni, limitandone semplicemente l'esercizio, per un'evidente finalità acceleratoria, nell'ambito della decisione dell'unico atto autorizzatorio previsto e di cui al più volte richiamato articolo 87 del codice delle telecomunicazioni.

7. Infondate, infine, sono le censure avverso la dichiarata illegittimità dell'articolo 54 delle NTA allegate al piano regolatore comunale le cui limitazioni - come ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale - sono recessive in caso di realizzazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate, ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 259/2003, ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380. Senza contare che la rete delle telecomunicazioni costituisce un insieme organico integrato, la cui realizzazione esclude la possibilità di discipline locali differenziate che ne compromettano o ne rendano più difficoltosa la realizzazione (Corte Cost. 27 luglio 2005, n. 336) Di modo che l'indiscriminata limitazione contenute nell'articolo 54 della NTA indicata si pone in contrasto con la proclamata necessità che i criteri localizzativi e standards urbanistici delle Regioni e Comuni rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi (Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2003).

8. Per tutte le indicate considerazioni - indipendentemente dalle vicende successive all'emissione della sentenza di primo grado, cui si è fatto riferimento nell'atto di appello e che non hanno rilevanza per il giudizio in esame - respinto l'appello,

va confermata l'impugnata decisione con compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità e novità delle questioni trattate.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

Così deciso in Roma il 7 marzo 2006 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l'intervento dei sigg:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 15/06/2006